

DELIBERA N. 325/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI MARSICOVETERE (PZ) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 settembre 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 19 luglio 2024 (prot. n. 199614) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Marsicovetere (PZ), a



seguito del ricevimento della segnalazione, in data 10 giugno 2024, come integrata in data 13 giugno 2024, da parte di Giovanni Mazziotta, candidato consigliere comunale per le elezioni del Comune di Marsicovetere, relativa ad una presunta violazione dell'art. 9 della Legge 28/2000 ad opera del Sindaco in carica; in particolare, la segnalazione ha ad oggetto il fatto che il Sindaco uscente Marco Zippatti candidato con la lista "ANCORA MARSICOVETERE", *"nel corso del comizio elettorale, ha fatto uso, indossandola con le ordinarie modalità, della Fascia Tricolore con evidenti scopi propagandistici, in violazione della legge 22 Febbraio 2000 n.28 [...]"*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 13 giugno 2024, le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive del 14 giugno 2024, con le quali il sindaco di Marsicovetere ha rappresentato che *"[...]la condotta ascritta all'esponente non è, comunque, sussumibile nel concetto di comunicazione istituzionale, [...]la fascia tricolore è stata indossata al solo fine di stimolare negli astanti il senso dell'alto valore istituzionale dell'Ente comunale [...]In ogni caso, chi scrive ha tempestivamente rimosso ogni immagine in cui indossa la fascia tricolore dai canali social già nell'immediatezza della manifestazione, ossia nella stessa serata del 7 giugno scorso"*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su"*

temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;*

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria, ed in particolare delle immagini prodotte dal segnalante consistenti nella riproduzione di due fotografie scattate durante una manifestazione di piazza e l'immagine di un post pubblicato sul profilo Facebook *“AncoraMarsicovetere”;*

RITENUTO che l'attività di comunicazione segnalata non integra attività di comunicazione della pubblica amministrazione per carenza del requisito soggettivo che configura l'attività di comunicazione istituzionale ai sensi della L. 150/00, ossia le attività non risultano ascrivibili all'Ente in quanto l'immagine del Sindaco che indossa la fascia tricolore è pubblicata sul profilo *Facebook “AncoraMarsicovetere”*, classificato dal *social media* quale *“organizzazione politica”* e, dunque, strumento di comunicazione di un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione;

VISTA la proposta di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 8), della legge n. 28/2000, formulata dal Comitato regionale delle comunicazioni della Basilicata in quanto *“il comizio di chiusura, si è svolto con la presenza del candidato ex Sindaco indossando la fascia tricolore e l'attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge 28/2000”;* l'attività, a parere del Comitato, *“non presenta i requisiti della deroga al divieto di cui all'articolo 9 della legge 28/2000: in particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione; per quel che concerne, poi, il requisito dell'impersonalità, reca l'immagine del Sindaco che indossa la fascia tricolore e riporta le immagini di un comizio elettorale (come da foto sopra descritta), apparendo di per sé strumentale a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale uscente”;*

RITENUTO di non aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in quanto l'attività di comunicazione oggetto di segnalazione non è imputabile all'Ente, laddove la norma non reca il divieto di partecipazione agli eventi che si svolgono nel territorio ma sancisce il divieto di comunicazione istituzionale in capo alle pubbliche amministrazioni a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto;



RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Marsicovetere (PZ), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba